

*Senato della Repubblica*  
*Il Presidente*


Roma, 16 NOV. 2010  
Prot. n. 402/00

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione (COM (2010) 486 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



Allegato: 1

Signor José Manuel Barroso  
Presidente della Commissione europea

1049 BRUXELLES

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis  
n. 23

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FLERES)

*approvata nella seduta del 9 novembre 2010*

SULLA

**PROPOSTA MODIFICATA DI REGOLAMENTO DEL PARLA-  
MENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA  
DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1290/2005 E (CE) N. 1234/2007 DEL  
CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA LA DISTRIBUZIONE DI  
DERRATE ALIMENTARI AGLI INDIGENTI DELL'UNIONE  
(COM(2010) 486 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

**Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 2010**

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 486 definitivo,

considerato che la proposta è diretta a dare maggiore organicità e compiutezza al programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

considerato, in particolare, che la proposta di regolamento consente agli Stati membri di attingere sia alle scorte derivanti dagli interventi di stabilizzazione, sia – in subordine – direttamente al mercato e che in quest'ultimo caso non è più necessario aver previamente esaurito le scorte d'intervento;

rilevato, al riguardo che, per migliorare l'equilibrio nutrizionale, i prodotti distribuiti non saranno più limitati a quelli oggetto degli interventi di stabilizzazione, ma saranno scelti dalle autorità degli Stati membri nel quadro di programmi nazionali di distribuzione che terranno conto di considerazioni nutrizionali;

considerato, inoltre, che la proposta prevede una pianificazione triennale, con l'introduzione del sistema del cofinanziamento, e l'obbligo per gli Stati membri di presentare una relazione annuale e di notificare tempestivamente alla Commissione europea ogni circostanza che incida sull'attuazione dei programmi di aiuto alimentare;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la proposta di regolamento appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto essa si inquadra nell'ambito della politica agricola comune e in particolare dell'organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento (CE) n. 1234/2007);

la proposta appare inoltre conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a stabilire disposizioni finalizzate all'obiettivo di rendere più efficace e omogeneo il programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti;

la base giuridica appare correttamente individuata negli articoli 42, primo comma, e 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), concernenti l'organizzazione comune dei mercati agricoli;

nel merito, si esprime pieno apprezzamento per la proposta di rafforzare le modalità di raccolta e distribuzione agli indigenti di derrate alimentari derivanti principalmente dalle scorte accumulate in seguito agli

interventi di stabilizzazione nei mercati alimentari, nell'ambito di un sistema gestito a livello nazionale e cofinanziato dall'Unione europea, con l'auspicio di un adeguamento dei minimi reddituali per l'individuazione delle persone indigenti;

per quanto riguarda l'articolo 2, punto 5), della proposta di regolamento, che conferisce alla Commissione europea il potere di delega per un periodo di tempo indeterminato, si ribadisce quanto già rilevato in relazione a diversi progetti di atti legislativi, ovvero che la predetta indeterminatezza temporale si pone in contrasto con il dettato dell'articolo 290 del TFUE e che essa impedisce ai parlamenti nazionali di poter svolgere un controllo, ad una determinata scadenza, sull'operato della Commissione europea e sull'opportunità di rinnovare i medesimi principi e criteri di delega o di rinnovare la delega stessa.